

La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica [Link]. Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l'accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto. Per ulteriori informazioni consulti la nostra [politica linguistica e di traduzione](#) [Link].

Decisione nel caso 1408/2015/OV sul rispetto da parte della Commissione europea delle sue norme sui consulenti speciali

Decisione

Caso 1408/2015/OV - Aperto(a) il 15/09/2015 - Decisione del 26/05/2016 - Istituzione coinvolta Commissione europea (Osservazione critica) |

La questione di questa denuncia è il presunto mancato rispetto da parte della Commissione europea, nel nominare un consulente speciale, delle proprie norme in materia di prevenzione dei conflitti di interesse.

Nel settembre 2015, due ONG hanno denunciato al Mediatore che la Commissione non aveva rispettato il suo regolamento quando ha nominato un consulente speciale per assistere il presidente della Commissione. Il 18 dicembre 2014 la Commissione ha pubblicato un comunicato stampa annunciando la nomina di Edmund Stoiber come consigliere speciale del presidente della Commissione. L'annuncio è stato fatto tre mesi prima della nomina ufficiale di Stoiber il 4 marzo 2015, senza alcuna disclaimer circa i requisiti amministrativi pendenti ancora da soddisfare. I denunciatori hanno sostenuto che questo annuncio prematuro ha compromesso la capacità della Commissione di condurre una valutazione imparziale e critica dell'esistenza di conflitti di interesse da parte della persona in questione. Hanno inoltre lamentato che la "dichiarazione di affidabilità" della Commissione, una parte essenziale del processo di nomina, non ha menzionato le posizioni che il consigliere speciale ha ricoperto presso il Nürnberger, un grande gruppo assicurativo.

Il Mediatore ha indagato sulla questione e ha riscontrato che il comunicato stampa della Commissione era errato e fuorviante. Il Mediatore ha inoltre constatato che l'annuncio anticipato della nomina, senza alcuna clausola di esclusione della responsabilità, ha sollevato legittimi dubbi per il pubblico interessato sul fatto che un esame imparziale e critico della questione del conflitto di interessi fosse stato effettuato a seguito dell'annuncio. Il Mediatore ha riscontrato una cattiva amministrazione da parte della Commissione in entrambi i casi. Il Mediatore ha



inoltre constatato che la Commissione non aveva spiegato perché le posizioni del consulente speciale nominato nel gruppo assicurativo fossero omesse dalla "dichiarazione di affidabilità". Ha scoperto che anche questo equivale a cattiva amministrazione.

Fondo di fondo

1. Il 18 dicembre 2014 la Commissione ha pubblicato un comunicato stampa in cui affermava che " *il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, ha nominato il dottor Edmund Stoiber consigliere speciale per legiferare meglio* " [1] (di seguito "il consigliere speciale [2] " o "la persona in questione"). Lo stesso giorno, la persona in questione ha avuto un incontro con il presidente della Commissione Juncker e il vicepresidente Timmermans, oggetto di un breve videoclip caricato sul sito web della Commissione [3] .
2. Lo stesso giorno, i denunciati, Friends of the Earth Europe (FoEE) e Corporate Europe Observatory (CEO) hanno chiesto l'accesso del pubblico a i) alla dichiarazione giurata del Consigliere speciale di non avere conflitti di interesse, ii) la sua dichiarazione di attività e iii) la "dichiarazione di affidabilità" del presidente Juncker che il consigliere speciale non aveva conflitti di interesse. Ai sensi della regolamentazione della Commissione (sottolineata di seguito), questi tre documenti devono essere presentati unitamente alla richiesta di nomina di un consulente speciale. I denunciati hanno inoltre chiesto se il consigliere speciale fosse stato pagato e quali misure fossero state adottate per garantire che non presentasse un conflitto di interessi, in particolare in relazione alle sue funzioni di presidente dei comitati consultivi di due grandi società.
3. Il 7 gennaio 2015 il consigliere speciale ha firmato una " *Dichiarazione sull'onore di nessun conflitto di interessi tra le funzioni di consigliere speciale della Commissione e altre attività* " (allegato 1 del regolamento della Commissione), nonché una " *dichiarazione delle attività in vista dell'applicazione alla funzione di consigliere speciale della Commissione europea* " (allegato 2 del regolamento della Commissione). In quest'ultima dichiarazione il Consigliere speciale ha menzionato le sue funzioni di presidente dei comitati consultivi di due società, nonché la sua posizione di membro dei consigli di vigilanza di quattro entità controllate da Nürnberger, un grande gruppo assicurativo (di seguito il gruppo assicurativo) e diverse altre posizioni detenute nel suo paese d'origine.
4. Il 2 febbraio 2015 il consigliere speciale ha aggiornato la sua dichiarazione di attività per menzionare la sua posizione di presidente del comitato consultivo di una banca.
5. Il 9 febbraio 2015 è stata completata una " *Dichiarazione di non conflitto di interessi del presidente Jean-Claude Juncker in vista della nomina del Dr. Edmund Stoiber come consigliere speciale della Commissione europea* ". Questa era l'opzione B del modello standard (allegato 4 del regolamento della Commissione) e ha riconosciuto che " *può esserci un rischio potenziale per il buon nome della Commissione a causa delle attività del dott. Stoiber (nome delle società)* ". La dichiarazione di affidabilità ha aggiunto: " *Il rischio può essere sufficientemente ridotto* ".



assicurando che il Dr. Stoiber non si occupi, nella sua qualità di Consigliere Speciale, di questioni riguardanti [le società interessate]" .

6. L'11 febbraio 2015 , in risposta alla richiesta di accesso del pubblico dei denunciati, la Commissione ha comunicato ai denunciati tutti e quattro i documenti summenzionati.
7. Il 16 febbraio 2015 la Commissione ha informato i denunciati che il consulente speciale non sarebbe stato pagato. Per quanto riguarda l'evitare qualsiasi rischio di conflitto di interessi, la Commissione ha fatto riferimento alla dichiarazione di affidabilità del 9 febbraio 2015 e ha dichiarato che avrebbe garantito che il consulente speciale non si occupasse di questioni riguardanti le società interessate quando lavorerà con la Commissione. La Commissione ha inoltre affermato che il consulente speciale non ha funzioni operative o gestionali presso tali società.
8. Il 4 marzo 2015 il collegio dei commissari ha nominato la persona in questione e diverse altre persone come consulenti speciali [4] (dal 5 marzo 2015 al 31 marzo 2016).
9. Il 25 maggio 2015 i denunciati hanno scritto alla Commissione sostenendo che, contrariamente alle norme applicabili, i quattro documenti relativi alla nomina del consigliere speciale erano stati redatti e firmati **dopo** la sua nomina. I denunciati hanno chiesto perché la Commissione avesse aspettato, fino a **dopo** l'annuncio pubblico della nomina, di verificare la posizione in merito a possibili conflitti di interesse. Hanno sostenuto che l'annuncio precedente impediva alla Commissione di effettuare una valutazione imparziale e critica. I denunciati hanno inoltre chiesto alla Commissione di riesaminare la propria valutazione in merito all'esistenza di un conflitto di interessi da parte del consulente speciale.
10. Il 12 giugno 2015 il Segretario generale della Commissione ha risposto ai denunciati che, sebbene la nomina del consigliere speciale fosse stata annunciata il 18 dicembre 2014, non è stato prima del 4 marzo 2015 che la procedura amministrativa è stata completata con una decisione del collegio dei commissari. Il segretario generale ha affermato che i quattro documenti in questione erano stati così redatti prima della decisione del collegio relativa alla nomina dei consulenti speciali.
11. Il 3 settembre 2015 i denunciati si sono rivolti al Mediatore.

Le norme giuridiche pertinenti

12. I punti 5 e 6 delle " *Norme relative ai consulenti speciali della Commissione*" [5] della Commissione [6] ("Regolamento della Commissione") prevedono quanto segue:

" 5. *Selezione e designazione di consulenti speciali*

Ogni membro della Commissione che desideri assumere un consulente speciale deve notificare per iscritto alla DG ADMIN [ora DG Risorse umane e sicurezza — DG HR] entro il termine fissato



(gennaio di ogni anno), indicando i compiti da svolgere, il numero previsto di giornate di lavoro e una stima degli stanziamenti per le missioni,... Inoltre, nella nomina di un consulente, **ciascun membro della Commissione deve garantire che non vi sia alcun conflitto di interessi tra le future funzioni del suo consulente speciale e le attività esterne che essi possono svolgere. Ogni richiesta di nomina di un consulente speciale presentata alla DG ADMIN deve pertanto essere corredata dei tre documenti seguenti :**

- *dichiarazioni giurate e dichiarazioni di attività del consulente speciale (moduli allegati): i consulenti speciali potenziali devono firmare una **dichiarazione sull'onore** (dichiarazione giurata) attestante di essere a conoscenza degli articoli pertinenti dello statuto dei funzionari (articoli 11 e 11 bis) e che non vi è conflitto di interessi con le funzioni che stanno per assumere. Devono inoltre compilare e firmare una **dichiarazione di attività**, che la DG ADMIN verificherà per conto dell'autorità abilitata a concludere i contratti di lavoro (AECC), prima di assumere le loro funzioni, al fine di garantire che non vi sia conflitto di interessi;*

- **dichiarazione di affidabilità** del membro della Commissione (modello allegato): sulla base delle dichiarazioni ricevute, i membri della Commissione responsabili devono accertare l'assenza di conflitti di interesse riguardo ai consulenti speciali che hanno scelto e confermare le loro richieste di nomina.

La DG ADMIN verifica quindi l'assenza di conflitti di interesse tra le future funzioni del consulente speciale e **le attività esterne sulla base dei documenti forniti dai membri della Commissione**. I consulenti speciali possono essere invitati a fornire ulteriori informazioni a tal fine. Tali informazioni sono trasmesse ai membri della Commissione interessati per assisterli nell'adozione di una decisione definitiva sulla loro richiesta di nomina. La DG ADMIN comunica al membro della Commissione responsabile del personale e dell'amministrazione l'esito di tale controllo. (...) "

6. Designazione e nomina di consulenti speciali

" Dopo aver consultato il Servizio giuridico e la DG BUDG e aver debitamente informato l'autorità di bilancio, la Commissione, su proposta del vicepresidente responsabile del personale e dell'amministrazione, d'intesa con il presidente, **nomina all'inizio di ogni anno (alla fine di marzo)** consulenti speciali retribuiti e non retribuiti mediante procedura orale (questioni amministrative e di bilancio) e incarica la DG ADMIN di procedere alla loro nomina. ...

Una volta designati i consulenti speciali, la DG ADMIN redige un progetto di contratto (contratto standard) per ciascun consulente speciale... **L'esecuzione dei contratti non può iniziare fino alla loro firma da parte dell'AACC** .

Una volta approvata la loro nomina, un elenco dei consulenti speciali, unitamente alle dichiarazioni giurate e al curriculum vitae (che non devono contenere informazioni di natura privata, come la situazione familiare, l'indirizzo privato, ecc.), sono pubblicati sul sito web Europa della Commissione " (enfasi aggiunta) .



—L'inchiesta

13. Il Mediatore ha avviato un'indagine sulla denuncia e ha individuato le seguenti accuse e richieste:

Asserzione:

La Commissione non ha rispettato la sua regolamentazione sui consiglieri speciali (in particolare i punti 5 e 6) quando ha nominato la persona in questione come consigliere speciale del presidente della Commissione.

Crediti:

1) La Commissione dovrebbe riconoscere che le sue inazioni hanno rappresentato una cattiva amministrazione e mettere in atto misure volte a garantire che le violazioni della sua regolamentazione sui consulenti speciali non si verifichino di nuovo.

2) La Commissione dovrebbe chiarire in che modo ridurrà al minimo eventuali conflitti di interesse derivanti dalle attuali posizioni del consulente speciale in una compagnia di assicurazioni.

14. Il 21 ottobre 2015 il Mediatore ha ispezionato il fascicolo della Commissione relativo alla nomina del consulente speciale, compresi in particolare i documenti sulla valutazione del fascicolo del consulente speciale da parte della DG HR. Il 1° dicembre 2015 il Mediatore ha chiesto alla Commissione di rispondere alla denuncia e, in particolare, di trattare i seguenti tre punti:

i) in primo luogo, dal momento che la decisione sulla nomina del consigliere speciale è stata presa il 4 marzo 2015 dal collegio del commissario, può la Commissione conciliare tale decisione con il suo comunicato stampa del 18 dicembre 2014 in cui è stato dichiarato che " *il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, ha nominato il dottor Edmund Stoiber come consulente speciale per legiferare meglio* ".

ii) in secondo luogo, la dichiarazione di attività del Consigliere Speciale del 7 gennaio 2015 ha indicato di essere membro dei Consigli di Sorveglianza di quattro entità distinte controllate dal gruppo assicurativo. Tenuto conto del fatto che è essenziale evitare qualsiasi conflitto o la loro comparsa, la Commissione è stata invitata a spiegare perché non ha ritenuto che potesse sussistere un rischio potenziale per il buon nome della Commissione data l'attività della persona in questione per tale gruppo assicurativo.

iii) in terzo luogo, sulla questione della riduzione al minimo di eventuali conflitti di interesse derivanti dalle posizioni del consulente speciale con il gruppo assicurativo, il Mediatore ha chiesto se la Commissione fosse disposta a riconsiderare la sua posizione e a modificare la dichiarazione di affidabilità decidendo che la persona in questione non dovesse trattare, nella



sua qualità di consulente speciale, le questioni relative a tale gruppo assicurativo.

15. Il 21 marzo 2016 il Mediatore ha ricevuto il parere della Commissione sulla denuncia e, il 27 aprile 2016, le osservazioni dei denunciati in risposta al parere della Commissione. Nel condurre l'indagine, il Mediatore ha tenuto conto delle argomentazioni e dei pareri espressi dalle parti.

Osservazioni preliminari

16. L'indagine verte unicamente sull'asserzione secondo cui **la Commissione** non avrebbe rispettato le sue norme in materia di consulenti speciali al momento della nomina della persona in questione come consulente speciale. Questa indagine non riguarda alcuna azione della persona in questione.

17. Il fatto che la persona in questione si sia dimesso da consigliere speciale al termine del suo mandato nel marzo 2016 non incide sulla presente indagine, che riguarda il comportamento della Commissione al momento della nomina di consulenti speciali.

18. A seguito di una serie di altre denunce [7] relative alla nomina di consulenti speciali alla Commissione, il Mediatore avvierà molto presto un'indagine strategica relativa al rispetto delle norme della Commissione nella nomina dei consulenti speciali e all'eventuale necessità di modificare il presente regolamento.

Presunta inosservanza delle Regole sui Consiglieri Speciali

Argomentazioni presentate al Mediatore

19. I denunciati sostengono che, pubblicando il comunicato stampa del 18 dicembre 2014, la Commissione ha creato la percezione che la persona in questione fosse già stata nominata consulente speciale. A prova di ciò, i denunciati hanno affermato che almeno un gruppo di interesse si è rivolto al consulente speciale nel febbraio 2015 [8] [8], prima della sua effettiva nomina, per discutere questioni relative a una migliore regolamentazione.

20. In risposta, la Commissione ha confermato che la decisione di nominare la persona in questione come consigliere speciale è stata adottata dal collegio dei commissari il 4 marzo 2015. Per preparare la decisione, i servizi della Commissione interessati hanno rispettato pienamente la procedura prevista dalla regolamentazione pertinente. Tale procedura comprendeva, in particolare, la notifica all'autorità di bilancio, l'elaborazione delle dichiarazioni e delle dichiarazioni necessarie, la consultazione con il Servizio giuridico e la DG Bilancio e la valutazione di possibili conflitti di interesse. La procedura di screening è stata effettuata e non è stata influenzata da quanto affermato nel comunicato stampa del 18 dicembre 2014.



21. La Commissione ha dichiarato che il comunicato stampa del 18 dicembre 2014 riflette la grande importanza che la Commissione attribuisce a legiferare meglio, ha descritto il "*ruolo futuro del consulente speciale*" e ha annunciato il "*ruolo previsto*" della persona in questione come consulente speciale per legiferare meglio. I riferimenti a un ruolo futuro per un Consigliere Speciale — inteso a trasmettere la determinazione politica ad agire — non hanno in alcun modo ostacolato il processo di selezione legale del futuro detentore della funzione. I comunicati stampa sono annunci, non documenti legali, e le diciture utilizzate in questo caso non hanno avuto alcuna incidenza sulla procedura di nomina.

22. Per quanto riguarda la questione se la Commissione abbia correttamente verificato se il consigliere speciale si trovasse effettivamente in una situazione di conflitto di interessi, i denunciati hanno osservato che la Commissione, nella dichiarazione di affidabilità rilasciata dal presidente Juncker, aveva fatto riferimento al lavoro del consigliere speciale con altre società. Tuttavia, le sue posizioni presso il gruppo assicurativo non sono state menzionate come un potenziale rischio in termini di conflitto di interessi. I denunciati hanno poi affermato che non era chiaro il motivo per cui i riferimenti a tali posizioni fossero stati omessi, dal momento che tale gruppo assicurativo era una delle più grandi compagnie assicurative tedesche e poteva essere interessato dall'iniziativa "Legiferare meglio".

23. In risposta, la Commissione ha affermato che l'articolo 5 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (RAA) definisce il "consulente speciale" come una persona "*che, per le sue qualifiche speciali e nonostante un'attività lavorativa retribuita in qualche altra veste, è impegnata ad assistere una delle istituzioni dell'Unione*". Altre attività lucrative sono quindi espressamente consentite dal RAA. Un legame puramente teorico tra un'altra attività e il mandato — che potrebbe essere stabilito in quasi tutti i casi in cui il mandato è formulato in modo molto ampio — non è di per sé sufficiente per escludere la nomina del consigliere speciale o per far valere una presunzione di conflitto di interessi. Ciò risulta anche dal punto 5 della regolamentazione della Commissione, secondo cui il principio di proporzionalità deve essere rispettato nell'esame di eventuali conflitti di interesse. È infatti necessario evitare una situazione in cui alle persone con un background adeguato non possano essere offerte posizioni Special Adviser a causa della loro esperienza o di altre attività.

24. La Commissione ha dichiarato che una valutazione dell'esistenza o meno di un conflitto di interessi deve tener conto dei compiti da svolgere per la Commissione. Il mandato del consigliere speciale era estremamente ampio e generale e si concentrava sulla consulenza su diversi aspetti del programma "Legiferare meglio". La persona in questione, in qualità di consulente speciale, non è stata invitata a trattare questioni riguardanti le società menzionate nella sua dichiarazione di attività. In risposta all'argomento dei denunciati secondo cui la dichiarazione di affidabilità della Commissione del 9 febbraio 2015 non faceva riferimento a tutte le attività menzionate dal consulente speciale nella sua dichiarazione di attività, la Commissione ha dichiarato che la dichiarazione di affidabilità e la dichiarazione di attività hanno finalità diverse: La dichiarazione di affidabilità ha lo scopo di confermare, sulla base della dichiarazione di attività, che, per quanto riguarda i compiti da svolgere, non vi è alcun conflitto di interessi tra le future funzioni di Consigliere Speciale e le attività esterne in corso. In tal senso, la



dichiarazione di affidabilità non duplica la dichiarazione di attività, ma si concentra **solo su quelle pertinenti nel contesto di un rischio di conflitto di interessi potenziale o reale.**

25. La Commissione ha precisato che il fatto che le attività della persona in questione per il gruppo assicurativo non fossero espressamente menzionate nella dichiarazione di affidabilità non significa che egli potesse, nella sua qualità di consulente speciale, trattare specificamente questioni relative a tale società. Infatti, secondo la Commissione, il consigliere speciale non ha trattato tali questioni durante il suo incarico (dal 5 marzo 2015 al 31 marzo 2016 [9]). In ogni caso, è rimasto soggetto alle disposizioni in materia di conflitti di interessi di cui all'articolo 124 del RAA (in particolare, articoli 11 e 11 bis dello statuto). Ha aggiunto che il consigliere speciale ha esplicitamente confermato, nella sua dichiarazione sull'onore del 7 gennaio 2015, di essere a conoscenza di tali obblighi.

26. Nelle loro osservazioni, i **denuncianti** hanno sottolineato che, oltre a rilasciare un comunicato stampa il 18 dicembre 2014 che annunciava la nomina del consigliere speciale, il presidente e il vicepresidente della Commissione, lo stesso giorno, lo hanno accolto con favore nel suo nuovo ruolo, presentandolo come un fatto compiuto. Ciò avrebbe quindi causato un notevole imbarazzo politico per la Commissione se il consigliere speciale non fosse stato nominato. Anche se il comunicato stampa potrebbe non essere un documento giuridicamente vincolante, ha certamente creato una forte percezione da parte dell'opinione pubblica che la procedura di nomina fosse stata conclusa. I denunciati hanno pertanto sostenuto che la valutazione del conflitto di interessi era stata pregiudicata dall'annuncio pubblico della Commissione del 18 dicembre 2014.

La valutazione del Mediatore

i) L'argomento secondo cui il comunicato stampa della Commissione del 18 dicembre 2014 ha pregiudicato la valutazione del conflitto di interessi da parte della Commissione

27. Dai punti 5 e 6 della regolamentazione della Commissione emerge chiaramente che un consulente speciale può essere nominato solo **dopo** la valutazione dell'assenza di conflitto di interessi. Le fasi cronologiche di questa procedura sono le seguenti. Il commissario che intende assumere un consulente speciale notifica alla DG HR e trasmette alla DG HR i tre documenti richiesti, vale a dire 1) la dichiarazione giurata, 2) la dichiarazione di attività e 3) la dichiarazione di affidabilità. Sulla base di tali documenti, la DG HR verifica l'assenza di conflitti di interesse. Vengono quindi consultati il Servizio giuridico della Commissione e la DG Bilancio. Infine, la Commissione nomina il consigliere speciale. La Commissione ha quindi anche la possibilità di rilasciare un comunicato stampa per informare il pubblico della sua decisione.

28. Nel caso di specie, tuttavia, e prima dell'adozione di una qualsiasi di queste misure, la Commissione ha emesso per la prima volta un comunicato stampa, il 18 dicembre 2014, in cui annunciava che il consigliere speciale era stato nominato in quel giorno. Solo due settimane dopo questo annuncio il consigliere speciale ha presentato la sua dichiarazione giurata e la dichiarazione di attività (il 7 gennaio 2015) che sono state utilizzate per valutare se il consigliere



speciale avesse conflitti di interesse. La procedura è culminata con la nomina formale del consigliere speciale il 4 marzo 2015, con decisione della Commissione.

29. Il Mediatore osserva che la chiara formulazione del comunicato stampa non lascia dubbi — almeno agli occhi del pubblico — che il consigliere speciale era stato effettivamente nominato il 18 dicembre 2014. Inoltre, accanto al comunicato stampa, la Commissione ha messo a disposizione sul suo sito web un breve videoclip della riunione del 18 dicembre 2014 tra il consigliere speciale e il presidente e vicepresidente della Commissione. Il testo di tale videoclip menziona che il presidente e il vicepresidente della Commissione "hanno *incontrato Edmund Stoiber*, consigliere speciale della Commissione europea per legiferare meglio". Il messaggio sotto la clip menziona ancora una volta che "quest'ultimo era stato nominato consigliere speciale *della CE per legiferare meglio da Jean-Claude Juncker lo stesso giorno*" (il corsivo è stato aggiunto). Tali dichiarazioni e riferimenti non lasciano alcuna ambiguità dal punto di vista del pubblico, ma che la persona in questione era stata effettivamente nominata il 18 dicembre 2014.

30. La Commissione ha sostenuto che il suo comunicato stampa fa riferimento al ruolo " *futuro* " e " *previsto* " del consigliere speciale. Tuttavia, queste due parole non figurano nel comunicato stampa, che si limita a dire che la persona in questione **è stata nominata** il 18 dicembre 2014. Il Mediatore concorda con la Commissione sul fatto che i comunicati stampa non sono documenti giuridici formali. Tuttavia, vengono rilasciati comunicati stampa per informare il pubblico. I principi di buona amministrazione richiedono che siano il più precisi possibile. Ciò non si può dire di un comunicato stampa in cui si afferma che una persona è stata nominata il 18 dicembre 2014, mentre, di fatto, tale persona non è stata nominata legalmente fino a una fase molto successiva, il 4 marzo 2015 [10]. Il comunicato stampa della Commissione è pertanto errato e fuorviante. Ciò, secondo il Mediatore, costituisce una cattiva amministrazione. Se in circostanze eccezionali deve essere fatto un annuncio provvisorio sulle nomine di alto livello, dovrebbero includere una chiara e forte esclusione di responsabilità in merito ai requisiti amministrativi pendenti ancora da soddisfare.

II) La Commissione non ha menzionato nella dichiarazione di affidabilità le posizioni della persona in questione nel gruppo assicurativo

31. L'articolo 11 bis dello statuto dei funzionari stabilisce che "[*l'agente non può, nell'esercizio delle sue funzioni e salvo quanto in appresso previsto, trattare una questione in cui, direttamente o indirettamente, abbia interessi personali tali da pregiudicare la sua indipendenza e, in particolare, gli interessi familiari e finanziari* " (il corsivo è mio). L'articolo 124 del RAA sui consulenti speciali prevede che l'articolo 11 bis dello statuto si applichi per analogia ai consulenti speciali.

32. Le norme della Commissione relative ai consulenti speciali stabiliscono inoltre norme procedurali dettagliate per evitare situazioni di conflitto di interessi. La Commissione stessa, nella sua nota del 18 novembre 2014 che avvia l'esercizio 2015 delle designazioni di consulenti speciali, ha sottolineato, in riferimento a una precedente decisione del Mediatore, che è essenziale **evitare qualsiasi conflitto di interessi o la loro comparsa** .



33. La Commissione non ha fornito una spiegazione convincente della sua mancata inclusione, nella dichiarazione di affidabilità, delle posizioni della persona in questione nel gruppo assicurativo in questione. La Commissione si è limitata a spiegare la differenza tra la finalità della dichiarazione di interessi e la dichiarazione di affidabilità. Tuttavia, tale spiegazione non chiarisce perché, rispetto alle posizioni della persona in questione nelle altre tre società (che secondo la Commissione potrebbe costituire un rischio potenziale), le sue posizioni nel gruppo assicurativo non possano costituire un rischio.

34. Il Mediatore osserva che, mentre nelle altre società la persona in questione era il presidente (" *Leiter/Leitung* ") del comitato consultivo della società, era membro del consiglio di vigilanza delle quattro entità controllate dal gruppo assicurativo. Non è chiaro se questa sia stata la ragione per cui la Commissione ha trattato queste posizioni in modo diverso. Tuttavia, tenuto conto del fatto che è essenziale **evitare qualsiasi conflitto di interessi o la loro comparsa** nella percezione del pubblico, non dovrebbe fare alcuna differenza se una persona è un membro/presidente principale o semplicemente un membro di un consiglio di vigilanza/comitato consultivo di una società, poiché in entrambi i casi la persona condividerà almeno alcuni interessi con tale società, compresi gli interessi finanziari.

35. Il Mediatore osserva che la Commissione ha esplicitamente dichiarato che la persona in questione non ha mai trattato questioni riguardanti il particolare gruppo assicurativo mentre era consulente speciale. Il Mediatore non trova alcun motivo per mettere in discussione tale questione. Tuttavia, ciò non deduce dal fatto che una siffatta garanzia avrebbe dovuto essere fornita **prima** che la persona in questione assumesse il suo ruolo di consigliere speciale. Secondo il Mediatore, l'incapacità della Commissione di fornire tali garanzie in tempo utile ha costituito una cattiva amministrazione.

36. Più in generale, secondo i denunciatori, l'emissione del comunicato stampa ha impedito alla Commissione di effettuare un esame imparziale e critico della questione del conflitto di interessi.

37. Dall'ispezione del fascicolo della procedura di nomina da parte del Mediatore è emerso che i servizi della Commissione hanno effettivamente effettuato un esame dettagliato della questione del conflitto di interessi. Nel fare ciò, essa ha tenuto conto delle questioni sollevate dai denunciatori. A seguito di tale esame e di ulteriori suggerimenti della DG HR, la dichiarazione di affidabilità è stata modificata due volte al fine di includere un riferimento ai rischi potenziali a causa del lavoro della persona in questione per determinate società, nonché aggiungere l'obbligo di non trattare, nella sua qualità di consulente speciale, le questioni relative a tali società.

38. Tuttavia, nonostante la valutazione dettagliata del conflitto di interessi del consigliere speciale effettuata dalla DG HR, il Mediatore ritiene che il comunicato stampa inesatto e fuorviante del 18 dicembre 2014 possa tuttavia indurre i cittadini a nutrire seri dubbi circa l'integrità di tale valutazione. I cittadini potrebbero validamente chiedersi come la Commissione possa giungere a una conclusione diversa, dato che la stessa formulazione del comunicato stampa del 18 dicembre 2014 ha presentato loro un *fatto compiuto* per quanto riguarda la



nomina della persona in questione come consigliere speciale da parte del presidente della Commissione.

Conclusioni

Sulla base della sua indagine sulla presente denuncia, la Mediatrice formula le seguenti due osservazioni critiche:

Il comunicato stampa della Commissione del 18 dicembre 2014, secondo il quale la persona in questione era stata nominata consigliere speciale lo stesso giorno, mentre in realtà non era stato nominato fino al 4 marzo 2015, era inesatto e fuorviante per il pubblico. Il comunicato stampa ha inoltre sollevato dubbi — agli occhi del pubblico — sul fatto che, in linea con il regolamento della Commissione, la Commissione abbia effettuato un esame imparziale e critico della questione del conflitto di interessi. Ciò ha costituito una cattiva amministrazione.

La Commissione non ha rilasciato in tempo utile una dichiarazione di affidabilità completa relativa ai lavori di un consulente speciale. Anche questo ha costituito una cattiva amministrazione.

I denunciati e la Commissione saranno informati di tale decisione.

Emily O'Reilly

Strasburgo, 26.5.2016

[1] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2761_en.htm [Link]. Dal 2007 al 2014, il sig. Stoiber, ex ministro-presidente della Baviera, era già stato presidente del gruppo ad alto livello sugli oneri amministrativi, che ha fornito consulenza alla Commissione.

[2] Per un facile riferimento — e ad eccezione di alcuni riferimenti nelle citazioni alla persona per nome — " *Consigliere speciale* " viene utilizzato in tutto il testo per riferirsi alla persona in questione, anche se formalmente, è stato nominato Consigliere speciale solo il 4 marzo 2015. Tuttavia, a volte l'espressione "persona in questione" viene utilizzata per evitare confusione.

[3] <http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=1096993> [Link].

[4] Verbale della 2118a riunione della Commissione (PV(2015) 2118 final, pag. 12): <http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10061/2015/EN/10061-2015-2118-EN-F1-1.PDF> [Link]

[5] I consulenti speciali sono soggetti agli articoli 123 e 124 del regime applicabile agli altri



agenti dell'Unione europea (RAA), e l'articolo 124 del RAA elenca diversi articoli dello statuto che si applicano per analogia.

[6] Decisione C(2007) 6655 della Commissione, del 19 dicembre 2007 [\[Link\]](#) (http://ec.europa.eu/civil_service/docs/special_advisers/comm_c_2007_6655_1_en.pdf), modificata dalla decisione C(2014) 541 final della Commissione, del 6 febbraio 2014, che modifica la regolamentazione relativa ai consulenti speciali della Commissione (C(2007) [\[Link\]](#) 6655)

[7] Queste altre denunce non riguardano la persona in questione nella presente indagine.

[8] Il relativo link fornito dai denuncianti (al sito web www.apotheke-adhoc.de) non funziona. Tuttavia, il seguente articolo sullo stesso sito web

(<http://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/markt/nachricht-detail-markt/temperaturfuehrung-apotheker-hermann>) [\[Link\]](#) si riferisce a un farmacista che si avvicina alla persona in questione e afferma che quest'ultimo è stato nominato consigliere speciale nel dicembre 2014.

[9] La Commissione, nel suo parere del 21 marzo 2016, ha dichiarato che il consulente speciale non ha trattato questioni relative a tale società e che non avrebbe trattato tali questioni per il rimanente breve periodo fino al 31 marzo 2016.

[10] Nella sua lettera del 1° dicembre 2015 alla Commissione, la Mediatrice ha osservato che, nel corso dell'ispezione dei documenti pertinenti della Commissione, i suoi servizi non avevano accesso ai documenti pertinenti della DG Comunicazione né del gabinetto del Presidente in relazione al comunicato stampa del 18 dicembre 2014. Chiede pertanto alla Commissione di includere nel proprio parere tutte le informazioni pertinenti o le copie dei documenti. Tuttavia, non sono pervenuti ulteriori documenti.